



Berna, [digitare/selezionare la data](#)

Modifica dell'ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti

(Ordinanza sui contaminanti, OCont)

Commento



Commento

1 Situazione iniziale

Con il regolamento (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti ¹, nel maggio 2023 è stata pubblicata una revisione completa della regolamentazione europea sui contaminanti. Questa revisione si è resa necessaria soprattutto perché il testo del regolamento, in vigore dal 2006, era diventato sempre meno chiaro a causa delle numerose modifiche apportate. L'obiettivo della revisione del regolamento dell'UE era quello di semplificare la struttura e migliorare la leggibilità del regolamento europeo sui contaminanti.

La presente revisione totale dell'OCont ha pertanto lo scopo di armonizzare l'ordinanza con il regolamento (UE) 2023/915. In questo modo si mantiene l'equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE e si persegue l'obiettivo di cui all'articolo 7 dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo, RS 0.916.026.81). Tale obiettivo è quello di agevolare il commercio di prodotti di origine animale tra le Parti, riconoscendo come equivalenti le misure veterinarie da esse applicate per la protezione della salute degli esseri umani e degli animali. Attualmente, tale equivalenza non è ancora stata riconosciuta.

Conformemente all'allegato 11, appendice 6, capitolo I, punto 12 dell'Accordo agricolo, la Svizzera si impegna ad applicare, fino al riconoscimento formale da parte dell'UE dell'equivalenza della legislazione elvetica, le pertinenti disposizioni dell'UE in materia di esportazioni. Tra queste figura anche il regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e che è abrogato dal regolamento (UE) 2023/915.

Nell'ambito della presente revisione, le disposizioni a livello degli articoli sono state ampiamente adeguate alla formulazione del regolamento (UE) n. 2023/915². Le disposizioni relative alla definizione dei tenori massimi dei radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica sono ora sancite dall'articolo 5.

Nell'ambito della revisione totale dell'OCont, le tabelle relative ai tenori massimi riportate negli allegati sono state sostituite da rimandi statici (secondo la versione indicata nella nota a piè di pagina) ai corrispondenti regolamenti dell'UE. L'OCont comprende ora soltanto cinque allegati.

¹ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006, GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione dell'1.7.2024, GU L1808, 2.7.2024.

² V. nota a piè di pagina 1.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Con la presente revisione totale dell'OCont l'ordinanza viene allineata alla normativa dell'UE, in particolare al regolamento (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti. In tal modo vengono adempiuti gli obblighi della Svizzera derivanti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81) e si contribuisce abolire gli ostacoli al commercio.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

L'articolo 1 corrisponde al precedente articolo 1 OCont.

Art. 2 Tenori massimi

L'articolo 2 è stato recepito, in linea con il diritto dell'Unione europea, con la stessa formulazione. Sul piano del contenuto, questa disposizione era già contenuta nell'articolo 5 capoversi 1–2 OCont. Analogamente al diritto dell'UE, il capoverso 1 è stato completato precisando che le derrate alimentari elencate negli allegati 1–3 non possono essere impiegate come materie prime nelle derrate alimentari qualora contengano un contaminante in una quantità superiore al tenore massimo stabilito nei medesimi allegati.

Con l'espressione «prima trasformazione» menzionata al capoverso 4 si intendono tutti i trattamenti fisici o termici dei chicchi di cereali, diversi dell'essiccazione. La pulizia, comprese le procedure di spazzolatura, cernita (cernita per colore, se opportuno) ed essiccazione, non sono considerate «prima trasformazione» se l'intero chicco rimane intatto dopo la pulizia e la cernita. Per «spazzolatura» si intende la pulizia dei cereali spazzolandoli e/o strofinandoli vigorosamente e nel rimuovere le polveri (ad esempio mediante aspirazione). La spazzolatura può essere seguita da una cernita per colore prima della molitura.

Art. 3 Valori indicativi

L'articolo 3 corrisponde al precedente articolo 1a OCont.

Articolo 4 Determinazione dei tenori massimi

L'articolo 4 corrisponde al precedente articolo 2 OCont. Ora l'articolo è composto soltanto da due capoversi. Si è deciso di non includere un elenco dei contaminanti. Qualora, nell'ambito di una revisione, vengano introdotti tenori massimi per nuovi contaminanti, ciò verrà indicato nel commento.

Art. 5 Definizione dei tenori massimi in caso di incidenti nucleari o di altre emergenze radiologiche

I radionuclidi presenti nelle derrate alimentari a seguito di un incidente nucleare o di un altro evento radiologico non sono considerati contaminanti classici, ma rientrano

nell'ambito della prevenzione delle emergenze. In base all'articolo 92 ODerr, l'USAV stabilisce nell'allegato 5 i tenori massimi applicabili in tali casi, rinviando al regolamento (Euratom) 2016/52³. All'USAV viene inoltre conferita la competenza di definire, d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, tenori massimi specifici per il singolo evento diversi da tali valori massimi.

Art. 6 Derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate e composte

L'articolo 6 corrisponde al precedente articolo 4 OCont. La formulazione è stata sostanzialmente adeguata all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/915⁴. L'articolo 6 si applica agli allegati 1–3.

Art. 7 Divieto di detossificazione

L'articolo 7 era finora riportato nell'articolo 5 capoverso 4 OCont.

Art. 8 Derrate alimentari da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico

La formulazione dell'articolo 8 è stata sostanzialmente adeguata al regolamento (UE) 2023/915. In precedenza, alcune disposizioni relative a derrate alimentari sottoposte, prima della loro immissione sul mercato per il consumatore finale o del loro impiego come ingredienti di derrate alimentari, a una cernita o ad altro trattamento fisico, si applicavano soltanto alle contaminazioni da micotossine. Ora queste disposizioni si applicano alle contaminazioni disciplinate agli allegati 1–3 OCont. Nel capoverso 3 è stato precisato, in linea con il diritto dell'UE, che le derrate alimentari da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelate, **prima di tale trattamento**, con derrate alimentari destinate all'immissione sul mercato per i consumatori finali o all'utilizzazione come ingredienti di derrate alimentari.

Art. 9 Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali

Le disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali si applicavano fino ad ora esclusivamente alle contaminazioni da micotossine. Le disposizioni in materia di etichettatura si applicano ora alle contaminazioni disciplinate agli allegati 1–3. La formulazione è stata adeguata a quella del regolamento (UE) 2023/915⁵.

³ Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione, versione della GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.

⁴ V. nota a piè di pagina 1.

⁵ V. nota a piè di pagina 1.

Art. 10 Misure di adempimento della buona prassi procedurale

I valori indicativi per verificare il rispetto della buona prassi procedurale nel processo di produzione sono disciplinati nell'allegato 4. Sulla base dell'articolo 12, l'USAV ha la competenza di adeguare anche questo allegato allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Le aziende alimentari che fabbricano e immettono sul mercato le derrate alimentari elencate nell'allegato 4 devono adottare misure appropriate per rispettare i valori indicativi e per mantenere il più basso possibile il tenore di acrilammide. Le aziende che non producono e non immettono sul mercato le derrate alimentari in questione non sono interessate.

In caso di superamento di un valore indicativo, un'azienda deve verificare le misure adottate per il rispetto della buona prassi procedurale. Tutte le misure prese devono essere documentate. Nella lettera informativa 2020/5, l'USAV ha descritto le misure appropriate, che dovranno essere integrate anche nelle direttive settoriali.

Fanno eccezione le aziende di commercio al dettaglio o le aziende che riforniscono solo il commercio al dettaglio locale. Tuttavia, se l'azienda di commercio al dettaglio opera con un marchio o come parte o affiliato di attività economiche maggiori o sotto le istruzioni di un'azienda alimentare che fornisce derrate alimentari a livello centrale, non può beneficiare dell'eccezione. Anche le aziende di ristorazione sono considerate aziende di commercio al dettaglio.

Un superamento di valori indicativi non dà adito a misure supplementari da parte delle autorità esecutive se il fabbricante può dimostrare di aver controllato i tenori di acrilammide e di aver attuato correttamente le misure necessarie. Se invece viene superato un valore indicativo senza che l'azienda interessata abbia preso le misure necessarie, viene pronunciata una contestazione del processo di produzione per mancato rispetto della buona prassi procedurale.

Secondo l'articolo 13 ODerr, le derrate alimentari che non rispettano i valori massimi possono trasformate ulteriormente soltanto se tale procedura corrisponde alla buona prassi procedurale oppure se la legislazione sulle derrate alimentari lo prevede. Con i valori gli imprenditori del settore alimentare verificano la buona prassi procedurale. In caso di superamento adottano misure correttive nel processo di trasformazione. Sul prodotto in sé il superamento dei valori indicativi non ha alcun effetto: le derrate alimentari possono ciò nonostante essere immesse sul mercato e quindi anche ulteriormente trasformate.

Art. 11 Campionamento e analisi per verificare l'adempimento della buona prassi procedurale

Per la verifica del rispetto dei valori indicativi per l'acrilammide, le aziende sono tenute ad analizzare campioni e a documentare i risultati delle analisi. Sono escluse da quest'obbligo le aziende che sono attive nel commercio al dettaglio o si limitano a rifornire direttamente il commercio al dettaglio locale. Le aziende alimentari che fabbricano

le derrate alimentari interessate e sono attive solo nel commercio al dettaglio o si limitano a rifornire direttamente il commercio al dettaglio locale non sono obbligate a verificare il rispetto dei valori indicativi tramite l'analisi di campioni, a meno che non appartengano a un marchio commerciale o siano parte o affiliate di imprese economiche più estese e ramificate, e che operino su incarico dell'imprenditore nel settore alimentare.

Il termine **locale** va interpretato nello stesso senso come nell'allegato 9 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). La lettera informativa 2019/4 sulle derrate alimentari fabbricate artigianalmente illustra i requisiti di interpretazione e informazione sui prodotti alimentari artigianali e definisce il termine locale.

Art. 12 Aggiornamento degli allegati

Poiché gli allegati dell'ordinanza sui contaminanti disciplinano una materia molto tecnica, la competenza di adeguarli è delegata all'USAV sulla base dell'articolo 92 ODerr. Tali adeguamenti devono essere effettuati periodicamente, tenendo conto dello stato della scienza e della tecnica nonché del diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Se necessario, l'USAV stabilisce disposizioni transitorie per l'adeguamento degli allegati.

Art. 13 Direttive alle autorità cantonali d'esecuzione

L'USAV mantiene inoltre la facoltà di impartire alle autorità cantonali di esecuzione istruzioni di durata limitata qualora gli allegati dell'ordinanza non siano più conformi alle nuove conoscenze o agli sviluppi intervenuti e siano necessarie misure immediate per la protezione della salute.

Art. 14 Disposizione transitoria

Le derrate alimentari possono essere fabbricate o importate conformemente al diritto anteriore fino al Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Allegato 1 Tenori massimi di determinati contaminanti nelle derrate alimentari

Le tabelle relative a perclorato e nitrato, micotossine (aflatossine, ocratossina A, patulina, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine, citrinina, sclerozi della *Claviceps* spp., alcaloidi della *Claviceps* spp., nonché la somma delle tossine T-2 e HT-2), metalloidi, esclusi i metalli e i metalloidi derivanti dalla produzione di gelatina e collagene (arsenico (inorganico) e arsenico totale (somma di As^(III) e As^(V)), piombo, cadmio, nichel e mercurio), 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) e glicidil esteri degli acidi grassi, diossine e PCB, idrocarburi policiclici aromatici, melamina e suoi analoghi strutturali nelle derrate alimentari, tossine vegetali (acido erucico, atropina, scopolamina, alcaloidi tropanici (somma di atropina e scopolamina), acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici, alcaloidi pirrolizidinici e alcaloidi oppiacei) e

PFAS sono sostituite da un rimando statico all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 2023/915⁶.

Per i composti di mercurio continuano ad applicarsi, per tutti i prodotti di origine vegetale e animale di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA; RS 817.021.23), i tenori massimi stabiliti nell'allegato 2 OAOVA.

I tenori massimi, finora in vigore solo in Svizzera, vengono soppressi in conformità con la normativa dell'UE. Di conseguenza, in Svizzera non esistono più tenori massimi per l'arsenico (inorganico) nelle bevande analcoliche, nell'alga bruna *Sargassum fusiforme* (*Hizikia fusiformis*), margarina, minarina, vino di frutta analcolico, grassi e oli commestibili, vino, vermut e bitter (senz'alcool). Inoltre, sono stati soppressi i tenori massimi di piombo nell'aceto di fermentazione e nell'orecchio di giuda (*Auricularia auricula-aurea*), nonché i valori relativi al cadmio nell'aceto di fermentazione e nell'acido acetico commestibile, al fine di evitare ostacoli al commercio.

I prodotti di cui all'articolo 37 lettera b dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)⁷ sono da considerarsi equivalenti agli integratori alimentari. Di conseguenza, si applicano i tenori massimi previsti per gli integratori alimentari. Per altri alimenti per sportivi, i tenori ammissibili possono essere dedotti dai tenori massimi delle materie prime.

In deroga all'allegato I del regolamento (UE) n. 2023/915⁸, la Svizzera applica un ulteriore tenore massimo per il cadmio nel cioccolato e nel cacao in polvere. Per il cioccolato con una percentuale di cacao superiore al 70 per cento è previsto un tenore massimo di cadmio pari a 0,9 mg/kg. Questo tenore massimo è basato sul Codex Alimentarius. Gli altri tenori massimi per il cioccolato sono in linea con quelli dell'UE. Poiché si tratta di valori più rigorosi rispetto a quelli dell'Unione Europea, l'esportazione rimane garantita.

Per quanto riguarda le tossine vegetali naturali, nell'OCont si è finora utilizzata l'espressione «cianuro di idrogeno». Quest'ultima è stata sostituita con l'espressione «acido cianidrico», in linea con la formulazione dell'UE.

Allegato 2 Tenori massimi di contaminanti nella produzione di gelatina e collagene e di tossine microbiche nei molluschi bivalvi

I tenori massimi per altre tossine microbiche (ASP, amnesic shellfish poison), azaspiracidi, dinophysitossine, acido domoico, PSP (paralytic shellfish poison), acido okadaico, pectenotossine, sassitossina, yessotossine) sono sostituiti da un rimando

⁶ V. nota a piè di pagina 1.

⁷ RS 817.022.104

⁸ V. nota a piè di pagina n. 1.

statico all'allegato III sezione VII capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004⁹. I contaminanti derivanti dalla produzione di gelatina e collagene (cromo, rame, zinco, arsenico, piombo, cadmio, anidride solforosa (SO₂) e perossido di idrogeno (H₂O₂) sono sostituiti da un rimando statico all'allegato III sezione XIV capitolo IV e sezione XV capitolo IV del regolamento (CE) n. 853/2004¹⁰. Finora l'OCont stabiliva che la tossina botulinica non dovesse essere rilevabile nelle derrate alimentari nemmeno con il metodo più sensibile. In linea con la normativa UE, l'OCont non fa più riferimento alla rilevabilità della tossina botulinica.

Allegato 3 Tenori massimi per i contaminanti derivanti dalla produzione di bevande alcoliche (acido cianidrico e metanolo)

I tenori massimi per i contaminanti che si formano durante la produzione di bevande alcoliche (precedentemente disciplinati nell'allegato 9) sono ora riportati nell'allegato 3. La tabella relativa all'acido cianidrico e al metanolo è stata sostituita da un rimando statico all'allegato I del regolamento (UE) 2019/787¹¹. Finora nell'OCont si trovava l'espressione «cianuro di idrogeno». Quest'ultima è stata sostituita con l'espressione «acido cianidrico», in linea con la formulazione dell'UE.

I valori relativi al carbammato d'etile, ripresi dalla raccomandazione UE 2016/22¹², sono valori obiettivo contenuti in una raccomandazione. Analogamente ad altri valori obiettivo dell'UE, non sono ripresi nell'OCont e sono quindi soppressi.

Allegato 4 Valori indicativi di contaminanti per la verifica della buona prassi procedurale

I valori indicativi relativi all'acrilammide (precedentemente disciplinati nell'allegato 11) sono ora riportati nell'allegato 4. La tabella relativa all'acrilammide è stata sostituita da un rimando statico all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2158¹³.

Allegato 5 Tenori massimi di radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o di altre emergenze radiologiche

Per i tenori massimi di radionuclidi a seguito di un incidente nucleare o di altre emergenze radiologiche, si rimanda ora agli allegati I e II del regolamento (Euratom)

⁹ V. nota a piè di pagina 5.

¹⁰ V. nota a piè di pagina 5.

¹¹ V. nota a piè di pagina 6.

¹² Raccomandazione (UE) 2016/22 della Commissione, del 7 gennaio 2016, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta a nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta a nocciolo, che abroga la raccomandazione 2010/133/UE, GU L 6 del 9.1.2016, pag. 8.

¹³ V. nota a piè di pagina n. 7.

2016/52¹⁴. Nel precedente allegato 10, i valori massimi erano stati ripresi dalla normativa dell'UE, senza tuttavia fare espresso rinvio a tale normativa.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Non sono attese ripercussioni per la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le autorità cantonali di esecuzione devono far rispettare i nuovi requisiti. Tuttavia, questo non causa un onere supplementare, poiché l'infrastruttura necessaria è già presente e tali controlli possono essere integrati in quelli già esistenti.

4.3 Ripercussioni sull'economia

Con le presenti modifiche si adegua il diritto svizzero a quello dell'UE e ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo la produzione di beni per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie. Le aziende alimentari devono garantire che i loro prodotti siano conformi ai nuovi requisiti. Poiché questi sono conformi ai requisiti dell'UE, l'esportazione verso i Paesi dell'UE e l'importazione dagli stessi vengono semplificate. L'onere per il controllo autonomo rimane invariato.

4.4 Ripercussioni sulla società

Le modifiche previste garantiscono la protezione della salute della popolazione.

5 Aspetti legali

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Conformemente all'allegato 11, appendice 6, capitolo I, punto 12 dell'Accordo agricolo, la Svizzera si impegna ad applicare, fino al riconoscimento formale da parte dell'UE dell'equivalenza della legislazione elvetica, le pertinenti disposizioni dell'UE in materia di esportazioni. Tra queste figura anche il regolamento (UE) n. 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti.

Al fine di mantenere l'equivalenza della legislazione nello spazio veterinario comune Svizzera-UE e di perseguire l'obiettivo di cui all'allegato 11 articolo 7 dell'Accordo

¹⁴ V. nota a piè di pagina 3.

agricolo, le disposizioni vengono armonizzate. Le modifiche sono pertanto compatibili con gli impegni della Svizzera derivanti dall'allegato 11 dell'Accordo agricolo.

Le disposizioni proposte sono altresì compatibili con il diritto europeo che sarà applicabile al momento dell'adozione del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», in particolare con il Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Le modifiche sono inoltre compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera (Accordo generale del 30 ottobre 1947 su le tariffe doganali e il commercio [GATT; RS 0.632.21], Accordo del 15 aprile 1994 sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie [Accordo SPS; RS 0.632.20] e Accordo del 12 aprile 1979 sugli ostacoli tecnici agli scambi [Accordo OTC; RS 0.632.231.41]).

La revisione riguarda disposizioni in materia di sicurezza alimentare, in particolare la definizione di tenori massimi per i contaminanti, e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'Accordo SPS. Poiché gli adeguamenti possono rivestire una certa importanza sotto il profilo commerciale, le modifiche saranno notificate nell'ambito dell'Accordo SPS.

5.2 Basi legali

Le modifiche previste all'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale si basano sugli articoli 10 capoverso 4 lettera e (Valori massimi per i residui e i contaminanti nelle derrate alimentari), 40 (Commercio intermedio), 81 capoverso 3 (Procedure di analisi e di campionatura), 92 (Delega della competenza legislativa) e 95 capoverso 3 (Periodi transitori divergenti) dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso¹⁵.

5.3 Protezione dei dati

Le presenti modifiche non hanno ripercussioni sulla protezione dei dati.

¹⁵ RS 817.02